

LIQ. CONTR. N° 22-23/2025

Sent. n. 63/2025 pubbl. il 01/12/2025
Rep. n. 70/2025 del 01/12/2025

N. R.G. 100/2025

Oggetto: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente

dott. Paola Elefante

Giudice est.

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 21/10/2025 da:

- 1) **RIZZI LORENZO**, nato a Alba il 11.01.1990, residente in Bernezzo (CN), via Regina Margherita n. 126, Codice Fiscale RZZLNZ90A11A124Q,
- 2) **TOMATIS SABRINA** nata a Pinerolo (TO) il 04.03.1989 residente in Bernezzo (CN) Via Regina Margherita n. 126 Codice Fiscale TMTSRN89C44G674G

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia ROGGERO

per l'apertura della procedura Familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dai debitori che quindi non appare necessaria la loro audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 21/10/2025, RIZZI Lorenzo e TOMATIS Sabrina hanno chiesto l'apertura nei loro confronti della Liquidazione Controllata Familiare, ai sensi degli artt. 66 e 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo "Ass.



Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo" i sigg. RIZZI e TOMATIS hanno richiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata familiare e l'Organismo ha nominato la dott. Stefania MARRO, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;

- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;

- che i ricorrenti hanno una situazione debitoria comune e sono conviventi ai fini di cui all'art. 66 CCII;

che i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che la situazione debitoria ascrivibile ai ricorrenti ammonta a complessivi euro 885.461,27;

che in particolare le passività in capo al sig. RIZZI ammontano complessivamente ad euro 367.757,03, che i debiti della sig. TOMATIS ammontano ad euro 281.676,36 e che i debiti comuni sono pari ad euro 236.027,88;

che la situazione debitoria deriva in gran parte dai finanziamenti accesi dai ricorrenti per l'acquisto degli immobili, di cui uno adibito a casa di abitazione, nonché per il conferimento in conto capitale nella società [REDACTED] Srl di cui il RIZZI è socio e amministratore, e dal mancato versamento di tributi e contributi INPS;

che a tali importi devono aggiungersi i costi della procedura, compenso dell'OCC e dell'Advisor ed ulteriori spese di procedura;

rilevato che il sig RIZZI ha dichiarato per l'anno 2024 (CUD 2025) un reddito lordo pari ad € 31.796,40, mentre per l'anno 2023 (CUD 2024) un reddito lordo pari ad € 31.796,40 e che tale reddito deriva dal compenso per l'attività di amministratore della società [REDACTED] s.r.l.;

che la sig.ra TOMATIS svolge attività lavorativa dipendente presso la suddetta società ed ha dichiarato per l'anno 2024 (CUD 2025) un reddito lordo pari ad € 33.468,09, mentre per l'anno 2023 (CUD 2024) un reddito lordo pari ad € 33.372,84;

rilevato, quanto all'attivo in capo ai ricorrenti, che la sig.ra TOMATIS Sabrina è proprietaria dell'autovettura Ford targata FL082MB oggetto di fermo amministrativo apposto da Agenzia entrate Riscossione del 18.10.2024, un secondo fermo amministrativo apposto da [REDACTED] S.p.a. in data 07.01.2025, un terzo fermo amministrativo apposto da [REDACTED] s.p.a. in data 27.08.2025;

che i sigg. RIZZI e TOMATIS sono comproprietari al 50 % dell'immobile sito in Bernezzo via Regina Margherita n. 126 piano 1, mentre il sig. RIZZI risulta proprietario al 100% dell'immobile sito in Bernezzo Via Regina Margherita piano 2;

che non vi sono trattenute sullo stipendio del sig. RIZZI, mentre è presente un pignoramento del



terzo di Agenzia entrate sullo stipendio percepito dalla sig.ra TOMATIS del 27.06.2025 come risulta dalle buste paga;

che entrambi i ricorrenti sono titolari di rapporti bancari;

Rilevato che, quanto all'attivo da mettere a disposizione della procedura, i sigg.ri RIZZI e TOMATIS mettono a disposizione dei creditori:

- a. il reddito netto mensile derivante dai compensi percepiti dal RIZZI in qualità di amministratore della società [REDACTED] Srl e quello percepito dalla TOMATIS a titolo di retribuzione, dedotto l'importo necessario per il mantenimento personale e della famiglia sul reddito di entrambi;
- b. le quote di piena ed intera proprietà di n. 2 immobili in Bernezzo (CN) in capo al RIZZI;
- c. le quote di proprietà di $\frac{1}{2}$ di n. 2 immobili in Bernezzo (CN) in capo a ciascuno dei ricorrenti;
- d. l'importo derivante dalla liquidazione della quota sociale detenuta dal Sig. Lorenzo RIZZI nella società [REDACTED] Srl al valore commerciale;
- e. autoveicolo Ford Kuga targato FL082MB in piena proprietà della TOMATIS;
- e. eventuale saldo attivo presente sui conti correnti personali e/o cointestati.

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Rilevato che nella specie i ricorrenti risiedono stabilmente in Bernezzo Via Regina Margherita n. 126 in un immobile di loro proprietà con la figlia minore Rizzi [REDACTED] nata a Cuneo il [REDACTED];

Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in complessivi euro 2250,00 netti mensili – da ripartirsi in misura proporzionale all'ammontare dei redditi rispettivamente percepiti, in euro 1103,00 per il RIZZI ed euro 1147,00 per la TOMATIS - somma che, considerato l'apporto economico di entrambi, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; va infatti osservato che l'importo di euro 2800,00, indicato dai debitori come importo necessario per il mantenimento del nucleo familiare appare sovrastimato con specifico riferimento alle spese per



alimenti, per vestiario e cura della persona, delle spese per attività sportiva e corsi di lingua, nonché alle spese mediche (da presumersi non coperte dal SSN), alle spese veterinarie e alle spese "per varie ed eventuali";

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della procedura LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE nei confronti di:

- 1) **RIZZI LORENZO**, nato a Alba il 11.01.1990, residente in Bernezzo (CN), via Regina Margherita n. 126, Codice Fiscale RZZLNZ90A11A124Q,
- 2) **TOMATIS SABRINA** nata a Pinerolo (TO) il 04.03.1989 residente in Bernezzo (CN) Via Regina Margherita n. 126 Codice Fiscale TMTSRN89C44G674G

NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dott. Stefania MARRO, con studio in Cuneo, Via Statuto n. 11;

ORDINA

ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo indicando la relativa massa, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE



che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore RIZZI Lorenzo in euro 1103,00 netti mensili e della debitrice TOMATIS Sabrina in euro 1147,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tali importi sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalle debtrici;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alle ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, li 6/11/2025

Il Giudice est.
Dott. Paola Elefante

Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi

NOTA DI CANCELLERIA
IN DATA 01/12/2025
AV. ROGGERO CINZIA
AV. MARIA STEFANIA
PM SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Donatone

